

RISPARMIO & INVESTIMENTI

IL PUNTO

Invogliare gli investitori a risparmiare per la vecchiaia e a non toccare nel frattempo quei soldi. L'entità del benefit è tale da compensare per l'illiquidità dell'investimento almeno per moltissimi investitori. La mia spiegazione è che gli intermediari, sapendo che il sussidio fiscale è molto attraente, per appropriarsene in parte, praticano commissioni di ingresso e di gestione molto più elevate di quelle che un investitore paga per un fondo di investimento del tutto simile. Pagare il 3,5-4% su ogni versamento effettuato e poi anche una commissione annua dell'1,5%-2% del capitale non è un'anomalia ma la regola. Ma più l'intermediario cerca di appropriarsi del benefit, meno l'investitore è invogliato a investire e superare la naturale riluttanza a impiegare i propri risparmi in un investimento illiquid. La bramosia di appropriarsi nell'immediato di parte del benefit, spesso caldeggiati con pressioni lobbistiche, rischia di ammazzare un importante mercato.

* Axa Professor of Household Finance (Eief)

INTERESSI SOTTO LA LENTE

Mutui, a Milano sentenza taglia-tasso

Il Tribunale boccia l'ammortamento «alla francese» perché «indeterminato»

Marcello Frisone

■ Se «indeterminati», il tasso e l'ammortamento alla francese di un mutuo sono nulli e va quindi pagato soltanto il tasso legale con quote capitate costanti. La banca, invece, deve restituire gli interessi ricevuti «in più» rispetto a questo tasso. Così ha deciso il Tribunale di Milano con la sentenza del 30 ottobre 2013 (fresa nota di recente) firmata dal giudice Elena Riva Crugnola.

IFATTI

Dopo aver fatto svolgere una perizia su due mutui (rispettivamente di 1 milione e 500mila euro) stipulati nel 2002 e nel 2004, nel 2011 una società ha fatto causa alla banca sostenendo che le clausole di determi-

nazione degli interessi e del piano di ammortamento alla francese fossero indeterminate - e quindi nulli - dando così luogo a un pagamento non dovuto di circa 207mila euro.

LA SENTENZA

Il Tribunale di Milano, dopo aver fatto svolgere una Consulenza tecnica d'ufficio (Ctu) a una docente della Bocconi, ha dato ragione al cliente ritenendo che il diritto di ottenere la restituzione della somma richiesta e il diritto di pagare, per il futuro, le rate al tasso legale tempo per tempo vigenti (da gennaio 2014, pari all'1%).

Il giudice meneghino, sulla base della CtU, ha rilevato che le clausole di determinazione del tasso (variabile) e del piano di ammortamento (a rata costante) erano tra loro incompatibili: infatti, in base a esse, si poteva costruire l'ammortamento con tre modalità differenti. La conseguenza giuridica è che le clausole di determinazione degli interessi e del piano di ammortamento sono nulle in quanto indeterminate e occorrendo quindi applicare come tasso sostitu-

tivo quello legale (ai sensi dell'articolo 1284 del Codice civile) e non già quello di cui all'articolo 117 del Testo unico bancario, che si applica ad altri casi diversi (pattuzione inesistente del tasso, rinviante agli usi o a condizioni peggiori rispetto a quelle pubblicizzate). La sentenza, pur motivata in modo più approfondito e tecnico, ha ripreso in parte quanto aveva già stabilito le sentenze del Tribunale di Bari, sezione distaccata di Ruigliano, del 29 ottobre 2008, n. 113 e del Tribunale di Larino, sezione distaccata di Termoli, del 3 maggio 2012, n. 119.

IL COMMENTO

«La sentenza - spiega l'avvocato Marco Rossi, managing partner dello studio tributario e legale asso-



FILO DIRETTO

Per capire di più inviate il vostro contratto in formato Pdf all'indirizzo e-mail: plus@ilsol24ore.com

ciato Rossi Rossi & Partners di Verona - costituisce secondo me un caso di "giurimetria", cioè l'applicazione della matematica per la soluzione di problemi giuridici. I principi espressi sono tutti condivisibili ma, nel caso di nullità delle clausole sul tasso d'interesse e sul piano di ammortamento, si potrebbe configurare - sottolinea Rossi - la nullità addirittura dell'intero contratto di mutuo, qualora si dimostrasse che esse sono clausole essenziali, senza le quali le parti non avrebbero stipulato il contratto (articolo 1419, comma 1, Codice civile). Sul punto - conclude Rossi - la sentenza ha fatto osservare che, per ottenere una pronuncia sulla nullità del contratto, sarebbe stata necessaria una domanda di parte, non potendo il giudice provvedervi d'ufficio. In questa ipotesi, le parti sarebbero tenute a restituire tutto ciò che hanno ricevuto in forza del contratto (il cliente l'intero capitale e la banca tutti gli interessi e le spese)».